

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 08831/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8831 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Alba Battista, Concetta Masi, Annarita Montera, Loredana Riganello, rappresentate  
e difese dagli avvocati Ettore Nesi, Francesco Paolini, Caterina Natalini, Giulia  
Baggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Maria Gabriella Celia, non costituita in giudizio;

Loris Anglano, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mariadonata Carnevale, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Maria Teresa Galli, Anna Galloppi, Raffaella Gargiulo, Claudia Rosanna Landrieu, rappresentate e difese dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Loris Anglano, Giovanna Lo Piano Rametta, David Lodesani, Angela Lombardo, Alberto Lordi, Donatella Losito, Elisabetta Lucariello, Giovanna Lumare, Giuseppina Lupoli, Benedetta Macchitelli, Maria Magnacca, Lucia Maltese, Isidora Manciangli, Valerio Mancuso, Anita Mandolese, Annalisa Manzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Calabrese, Mariadonata Carnevale, Antonietta Catalano, Rosaria Collini, Anna Di Domenico, Giovanni Fiorillo, Rosanna Graziuso, Clara Ilardo, Daniele Ingenito, Maria Laudani, Vincenza Katia Miglionico, Adriana Reccia, Angela Recchi, Mariangela Rogliano, Maria Antonella Romeo, Anna Maria Ruggiero, Donatella Salucci, Cira Vicedomini, Elena Bacarella, Clelia Ballario, Ines Barone, Alfonsina Borrata, Emilia Cangiano, Maddalena Celentano, Fortunata D'Anna, Marianna De Angelis, Maria Paola De Cemma, Maria De Stefano, Giusi Del Forno, Maria Teresa Di Casola, Lucia Di Leo, Ilenia D'Oria, Paolo Ercoles, Anna Filannino, Patrizia Filippone, Stefania Francavilla, Cornelia Gabriele, Anna Maria Giallombardo, Annita Grande, Maria Iavarone, Claudia Maccione, Rocco Antonio Mancuso, Elena Marrazzo, Sueva Mazzocchi, Gabriella Nicolosi, Paola Pastorino, Luisa Peluso, Angelamaria Perillo, Maria Teresa Piazza, Angelo Presta, Fiorentina Rucco, Roberto Russo, Antonella Salvio, Paola Sanfelice, Tiziana Terracciano, Stefania Usai, Marzia Zuppa, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

*per l'annullamento,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 8 giugno 2023, n. 107 (doc. n. 3);
- Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023 (doc. n. 8 e n. 9);
- avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali" (doc. n. 7);
- singoli provvedimenti di nomina dei candidati, di data e numeri incogniti, relativi all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;
- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché per rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità dell'art. 12 D.L. n. 71/2024, per violazione degli artt. 2, 3, 51, 77 e 97 Cost.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Battista Alba il 15\10\2024 per l'annullamento del:

- Decreto M.I.M. AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024 (doc. n. 17);
- D.P.I.T. M.I.M. n. 2206 del 19 agosto 2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023 (doc. n. 14);
- nota del M.I.M. prot. 130296 del 28 agosto 2024, recante ad oggetto "Affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023" (doc. n. 15);
- singoli provvedimenti con cui i partecipanti sono stati inseriti nell'elenco graduato ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023 e nominati Dirigenti scolastici;
- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto.

*Visti* il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

*Vista* l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in data 29.10.2024;

*Visto* l'art. 49, comma 1, c.p.a. ai sensi del quale *“Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”*;

*Visto* l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa

consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni

10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2024.

**Il Presidente**  
**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**